N. R.G. 346/2016



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO

### PUBBLICO IMPIEGO LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, c.p.c., la seguente

### **SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 346/2016 promossa da:

**ROSARIA PIRODDI** (C.F. PRDRSR63D61E387K), **SANTINA SUCCU** (C.F. SCCSTN56E57G097R), **LIDIA GARGANO** (C.F. GRGLDI62C66A509U), con il patrocinio dell'avv. MEREU MONICA, elettivamente domiciliate in V. DELLA PINETA, 53/B 09125 CAGLIARI presso il difensore avv. MEREU MONICA

RICORRENTI

contro

M.I.U.R. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE NUORO, ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ALESSANDRO VOLTA", con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CAGLIARI, elettivamente domiciliata in VIA DANTE 23 CAGLIARI

**CONVENUTI** 

## FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 12.9.2016 Rosaria Piroddi, Lidia Gargano, Santina Succu hanno convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Nuoro, l'Istituto d'Istruzione Superiore Alessandro Volta, chiedendo l'annullamento dei provvedimenti disciplinare emanati dal Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore A. Volta di Nuoro, la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 6 giorni irrogata in data 6.5.2016; la reintegra delle ricorrenti nei propri diritti retributivi, previdenziali e di carriera, anche ai fini della partecipazione al concorso per l'accesso alla Dirigenza scolastica; la condanna dell'amministrazione alla restituzione della retribuzione illegittimamente trattenuta, oltre interessi dalla data della trattenuta al saldo.



Le ricorrenti hanno esposto che il dirigente scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Alessandro Volta" di Nuoro ha contestato alle docenti "atti non conformi alla responsabilità ai doveri alla correttezza inerenti alla funzione docente e la mancata diligenza del prestatore di lavoro ex art. 2104, c.c., per violazione di obblighi legati alla prestazione lavorativa, stabilite da norme legislative, e in particolare per l'omessa organizzazione e il mancato svolgimento delle prove di simulazione dei test invalsi programmati per addestrare gli studenti; che in data 6.5.2016 il procedimento disciplinare si è concluso con l'irrogazione alle ricorrenti della sanzione della sospensione dal servizio per sei giorni dal 15 al 20 giugno 2016; che la circolare n. 185 del 23.2.2016 non ha efficacia obbligatoria per l'anno scolastico in corso 2015-16; che la circolare aveva ad oggetto, non l'imposizione di espletare prove simulatorie del test Invalsi, ma la convocazione dei Dipartimenti disciplinari per l'organizzazione della prova quadrimestrale condivisa, la scelta delle prove standardizzate Invalsi degli anni passati e l'identificazione delle date di esecuzione della simulazione; che in sede di riunione del dipartimento non è stata mai adottata la decisione di non espletare le prove Invalsi; che il PTOF non può contenere specifiche opzioni metodologiche e la descrizione analitica di attività obbligatorie, pena l'irrogazione di una sanzione disciplinare; che l'imposizione dello svolgimento di prove preparatorie agli Invalsi viola il diritto di libertà di insegnamento; che la sanzione disciplinare è stata comminata nei confronti delle sole ricorrenti, nonostante la collegialità della decisione della riunione del 3.3.2016; che la Dirigente non aveva la competenza per irrogare la sanzione disciplinare dal servizio; che la sospensione dal servizio non è prevista tra quelle che possono essere irrogate ai docenti; che le sanzioni irrogate alle prof.sse Piroddi e Gargano sono state emesse oltre il termine di 20 giorni dall'avvenuta conoscenza dei fatti censurati, con la conseguente decadenza dall'azione disciplinare ai sensi dell'art. 55, D. Lgvo 165/2001.

Tramite comparsa depositata il 4.11.2016 si è costituito in giudizio il MIUR, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Nuoro, l'Istituto d'Istruzione Superiore A. Volta, i quali hanno chiesto il rigetto dell'avversa domanda.

All'udienza odierna le parti hanno confermato le rispettive conclusioni.

La domanda avanzata dalle ricorrenti volta ad ottenere l'annullamento della sanzione disciplinare emessa il 6.5.2016 nei confronti di Lidia Gargano e Rosaria Piroddi e il 7.5.2016 nei confronti di Santina Succu è fondata e va accolta.

Come risulta dalla documentazione prodotta, con provvedimento del 6.5.2016 il Dirigente scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore Alessandro Volta ha inflitto alle ricorrenti Lidia Gargano



e Rosaria Piroddi la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per giorni sei con privazione della relativa retribuzione in quanto il comportamento delle docenti costituisce atto non conforme alla responsabilità ai doveri, alla correttezza inerenti alla funzione docente, e mancata diligenza del prestatore di lavoro ex art. 2104, c.c. per violazione degli obblighi legati alla prestazione lavorativa. Analoga sanzione è stata emessa il 7.5.2016 nei confronti di Santina Succu.

In via preliminare dev'essere esaminata la questione relativa alla competenza del Dirigente Scolastico ad emettere la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per il periodo di sei giorni.

L'art. 91 CCNL Comparto Scuola 2006-2009 applicabile nel caso di specie, prevede che "Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994".

Secondo ciò che dispone l'art. 492, D. Lgvo 297/1994, "Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti. 2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: a) la censura; b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese; c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi; d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva; e) la destituzione. 3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri". Ai sensi dell'art. 494 "1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'art. 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta: a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio; b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza".

L'art. 55 bis, comma 1, D.Lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione anteriore all'entrata in vigore del D. Lgvo 75/2017, attribuisce la competenza a irrogare le sanzioni disciplinari nei confronti dei pubblici dipendenti al responsabile della struttura di appartenenza per le sole infrazioni disciplinari di minori gravità, dovendosi considerare tali quelle "per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della



retribuzione per più di dieci giorni". Per le sanzioni di maggiore gravità, invece, il comma 3 prevede che il responsabile trasmetta la notizia del fatto all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui al comma 4.

La norma è chiara nell'individuare la competenza sulla base della sanzione edittale prevista dalla legge o dalla fonte collettiva, e non in ragione della sanzione in concreto irrogata.

Come emerge dalla normativa richiamata per i docenti, per gli atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio, come la condotta contestata alle ricorrenti, è prevista la sanzione interdittiva fino a un mese che, ai sensi dell'art. 55 bis, comma 4, radica la competenza dell'Ufficio dell'Amministrazione scolastica, con applicazione delle norme procedimentali previste e i termini pari al doppio di quelli stabiliti dal comma 2.

Poiché l'art. 492 del D.Lgs. n. 297 del 1994 prevede, per il personale direttivo e docente della scuola, quale sanzione sospensiva minima, la sospensione dall'insegnamento fino a un mese, deve ritenersi che il dirigente scolastico sia competente all'irrogazione diretta delle sanzioni disciplinari solo per la censura e l'avvertimento scritto; per le infrazioni punibili con sanzione più grave, il dirigente deve trasmettere la notizia del fatto all'ufficio per i procedimenti disciplinari, istituito presso l'ufficio scolastico regionale.

Come ha affermato parte della giurisprudenza di merito, la competenza va individuata secondo una valutazione ex ante della tipologia della sanzione disciplinare da irrogare senza che possa, invece, determinarsi a posteriori in relazione, nel caso della sospensione, al numero di giorni che vengono inflitti (App. Milano n. 1160/2019). Non può ritenersi che la competenza possa essere determinata in base ad una valutazione rimessa al responsabile della struttura della gravità della violazione contestata e della sanzione in concreto erogabile tra un minimo e un massimo. Tale interpretazione, oltre che in contrasto con il disposto normativo, introduce una valutazione soggettiva estranea al dettato normativo nella fase di individuazione dell'organo disciplinare competente e propria della fase di applicazione in concreto della sanzione all'esito del procedimento disciplinare (cfr. Corte App. Torino, n. 1079/2013; Trib. Roma 1.3.2017).

La modifica apportata dalla riforma Madia (non applicabile ratione temporis ai fatti per cui è causa essendo entrata in vigore dal 22.6.2017) non appare rilevante: con l'introduzione del comma 9 quater l'art. 55 bis ha previsto che: "1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare è di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente.... 2. Ciascuna amministrazione



...individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale... 9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari".

Anche là dove volesse ritenersi che tale disciplina abbia inteso operare, nell'ambito dell'unitaria previsione di cui all'art. 492, 2° comma lett. b), del D. Lgs. n. 297/94, una distinzione fra ipotesi meno gravi (sanzionabili con la sospensione sino a dieci giorni e dunque di competenza del dirigente scolastico) ed ipotesi più gravi (sanzionabili con la sospensione per più di dieci giorni e dunque estranee alla competenza del dirigente scolastico), stante l'irretroattività di tale modifica va comunque esclusa la competenza del Dirigente scolastico all'irrogazione della sanzione della sospensione per i fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

Ne consegue l'illegittimità dei provvedimenti disciplinari irrogati nei confronti delle ricorrenti dal dirigente dell'istituto scolastico di appartenenza, mentre rimangono assorbite le ulteriori questioni di illegittimità sollevate dalle ricorrenti.

Per l'effetto la parte convenuta dev'essere condannata alla restituzione delle retribuzioni trattenute per effetto delle sanzioni impugnate, oltre agli interessi.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.

# P.O.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:

- dichiara la nullità delle sanzioni disciplinari emesse nei confronti delle ricorrenti con provvedimenti del 6.5.2016 e del 7.5.2016 e per l'effetto condanna il Ministero alla restituzione della retribuzione trattenuta in applicazione delle sanzioni disciplinari;
- condanna la parte convenuta a corrispondere a favore della parte ricorrente le spese di lite, che liquida in  $\in$  1.961,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali.

Nuoro, 25 giugno 2019.

Il Giudice dott. Tiziana Longu

